

REGOLAMENTO (UE) 2022/1917 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 29 settembre 2022****relativo alle procedure di infrazione in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica e che abroga la decisione BCE/2010/10 (BCE/2022/31)**

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 132, paragrafo 3,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5 e 34,

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽²⁾ e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) La Banca centrale europea (BCE) può irrogare sanzioni ai soggetti dichiaranti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 e dovrebbe istituire un quadro per precisare ulteriormente le modalità per l'irrogazione di tali sanzioni in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2532/98. È pertanto opportuno stabilire le procedure in base alle quali tali sanzioni dovrebbero essere applicate.
- (2) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tali procedure dovrebbero essere per quanto possibile armonizzate con le norme procedurali vigenti. Le procedure di infrazione e di applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento dovrebbero pertanto tenere conto del regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4) ⁽³⁾ della Banca centrale europea e degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio. L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2532/98 prevede che la BCE o la banca centrale nazionale (BCN) dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata la presunta infrazione, possano avviare una procedura di infrazione, d'ufficio o sulla base di una richiesta rivolta a tal fine, rispettivamente, dalla relativa BCN alla BCE o dalla BCE alla relativa BCN.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4) garantisce che il principio del ne bis in idem sia rispettato con riferimento alle procedure di infrazione e dispone che non sia possibile avviare più di una procedura di infrazione nei confronti della stessa impresa sulla base dei medesimi elementi di fatto. Pertanto, il Comitato esecutivo della BCE o la BCN competente non dovrebbero assumere alcuna decisione in merito all'avvio di una procedura di infrazione prima di essersi scambiati informazioni e reciprocamente consultati. Allo stesso modo, la BCE o la BCN competente non dovrebbero assumere alcuna decisione in merito all'avvio di una procedura di infrazione finché la BCN competente non abbia informato l'autorità nazionale competente (ANC) che raccoglie informazioni statistiche e le trasmette alla BCN competente sulla base di meccanismi di cooperazione a livello locale. Analogamente, nei casi in cui le informazioni di vigilanza siano utilizzate per soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica, può essere necessario un coordinamento con il meccanismo di vigilanza unico (MVU) prima di avviare una procedura di infrazione o di irrogare una sanzione.
- (4) Il regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4) stabilisce inoltre la procedura per la presentazione di una proposta da parte dell'unità di indagine indipendente della BCE o della BCN competente al Comitato esecutivo della BCE al fine di determinare se il soggetto dichiarante interessato abbia commesso un'infrazione e di specificare l'importo della sanzione da irrogare, e prevede una procedura d'infrazione semplificata per sanzionare le infrazioni minori.

⁽¹⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21).

